

**OGGETTO: Segnalazioni periodiche antiriciclaggio**

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	EXPRIVIA	Dario GRECO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA VALSABBINA	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENDSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito web una serie di provvedimenti e di documenti che istituiscono le nuove segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

Nello specifico sono disponibili sul sito dell'Istituto di vigilanza e raggiungibili al link indicato:

- Il resoconto della consultazione ([Resoconto consultazione.pdf](#))
- Il Provvedimento del 27 novembre 2024 recante modifiche volte a introdurre segnalazioni periodiche antiriciclaggio ([Provvedimento 27 11 2024.pdf](#))
- Il Provvedimento del 26 novembre 2024 recante l'abrogazione della sezione II, Parte Quinta, delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio ([Provvedimento-del-26-novembre-2024-di-abrogazione-della-Sezione-II-Parte-Quinta.pdf](#))
- Il Manuale Utente per le Segnalazioni periodiche antiriciclaggio ([Guida utente segnalazioni.pdf](#))
- Un file XML di esempio  
([bancaditalia.it/compiti/supervisione-normativa-antiriciclaggio/normativa/archivio-norme/disposizioni-organizzazione/2024/Esempio\\_XML\\_segnalazione\\_AML.xml](#))

Le suddette segnalazioni saranno dovute dal 31 marzo 2025 con riferimento al 2024, anche in modalità data entry. Resta ferma la scadenza del 30 aprile per la trasmissione della relazione della funzione antiriciclaggio e dell'esercizio di autovalutazione dei rischi.

Si allegano per pronto riferimento il resoconto della consultazione e il Provvedimento del 27 novembre u.s.

*Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019*

## **RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

Novembre 2024

## PREMESSA E NOTA METODOLOGICA

Il 31 luglio 2024 la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica avente a oggetto alcune modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", del 26 marzo 2019 (d'ora in avanti anche "Disposizioni"), volte a: i) introdurre l'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari vigilati di trasmettere alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche antiriciclaggio; ii) dettagliare queste segnalazioni in un documento (cd. "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio": d'ora in avanti anche "Manuale") allegato alle Disposizioni. Considerato che i dati e le informazioni richiesti sono gli stessi rispetto a quelli che gli intermediari vigilati sono già tenuti a trasmettere annualmente alla Banca d'Italia attraverso il questionario AML, ai fini della consultazione i rispondenti sono stati invitati a formulare le loro osservazioni, in particolare, sugli elementi di novità introdotti dalle nuove disposizioni (es. anticipazione del termine per l'invio alla Banca d'Italia del documento di autovalutazione e della relazione annuale). La consultazione, della durata di 45 giorni, si è conclusa il 14 settembre 2024.

La presente tabella dà conto della valutazione delle principali osservazioni pervenute in risposta alla consultazione e fornisce i chiarimenti richiesti dai rispondenti.

Sono pervenute 17 risposte provenienti da:

1. ABI
2. AIBE
3. AICOM
4. AIFI
5. AIRA
6. AMF ITALIA
7. ASSIFACT
8. ASSILEA
9. ASSOFIDUCIARIA
10. ASSOFIN
11. ASSOGESTIONI
12. ASSORETI
13. FEDERCASSE
14. GRAZIANO VANNI
15. MONEY TRANSFER WORKING GROUP
16. STEP ITALY
17. STUDIO RETTER

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>Disposizioni, Parte Terza, Sezione I, 1.2. Compiti</b>	<p>È stato chiesto di eliminare la previsione che assegna alla funzione antiriciclaggio il compito di trasmettere le segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia.</p> <p>Ciò in quanto la predisposizione dei dati e delle informazioni necessari per la compilazione delle segnalazioni antiriciclaggio richiede il contributo di diverse funzioni aziendali.</p> <p>Pertanto, in linea con quanto già previsto per la relazione annuale e per l'esercizio di autovalutazione dei rischi, tale adempimento dovrebbe essere assegnato genericamente all'intermediario, lasciando libero quest'ultimo, sulla base della propria organizzazione interna, di decidere a quale funzione aziendale affidare il compito di trasmettere le segnalazioni.</p>	<b>Sì</b>	Considerate le osservazioni formulate, la richiesta è stata accolta.
<b>Disposizioni, Parte Terza, Sezione I, 1.6 Comunicazioni.</b>  <b>Disposizioni, Parte Settima, Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio.</b>	<p>È stato chiesto di non modificare il termine del 30 aprile previsto dalle Disposizioni per la trasmissione della relazione della funzione antiriciclaggio e dell'esercizio di autovalutazione dei rischi. Ciò in quanto la finalizzazione di questi documenti presenta un significativo grado di complessità derivante dalla necessità di condurre più attività interconnesse e dal coinvolgimento</p>	<b>Sì</b>	<p>Considerate le osservazioni formulate, la richiesta è stata accolta.</p> <p>Pertanto, rimane ferma la data del 30 aprile come termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente alla Banca d'Italia la relazione della funzione antiriciclaggio.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	di più attori, incluso l'organo di supervisione strategica che approva la relazione. Queste complessità sono amplificate per i gruppi operanti all'estero e per le succursali di intermediari esteri, poiché in questi casi sono coinvolte, rispettivamente, anche le componenti estere del gruppo e la casa madre.		
<b>Disposizioni, Parte Ottava.</b>	È stato chiesto di posticipare al 2026 la prima segnalazione con le nuove modalità, mantenendo per il 2025 la modalità di invio in formato <i>excel</i> , oppure di prevedere un termine successivo, almeno nel 2025 (ad esempio, il 30 aprile), per l'invio delle segnalazioni in quanto le modifiche delle modalità di trasmissione richiederebbero tempistiche di implementazione non compatibili con il termine del 31 marzo 2025 a causa della necessità di adattare il flusso segnaletico ai nuovi criteri di comunicazione (XML) attraverso interventi informatici ad hoc che potrebbero comportare costi aggiuntivi.	<b>Chiarimento a lato</b>	<p>Il passaggio al nuovo sistema di segnalazioni non dovrà necessariamente essere accompagnato da revisioni dei processi informatici per adattare il flusso segnaletico ai nuovi criteri di comunicazione (XML). Si precisa infatti che gli intermediari potranno continuare a caricare i propri dati su Infostat – oltre che in formato XML - anche tramite inserimento manuale dei dati in un <i>data entry</i> che presenterà una configurazione simile al file <i>excel</i> utilizzato per le precedenti rilevazioni.</p> <p>Ciò consentirà, agli intermediari che vorranno avvalersi di questa modalità di essere pronti per l'invio delle nuove segnalazioni nei tempi previsti.</p>
<b>Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 1. Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni.</b>	È stato chiesto di specificare, più nel dettaglio, quali saranno le modalità di trasmissione delle segnalazioni tramite Infostat e se saranno previste modalità	<b>Chiarimento a lato</b>	Come sottolineato (cfr. <i>supra</i> ), la segnalazione potrà essere effettuata dagli intermediari nella piattaforma Infostat attraverso due modalità

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	alternative all'invio in formato XML al fine di semplificare il processo di trasmissione e di visualizzazione dei dati (es. <i>data entry</i> ).		alternative: i) trasmissione di un file XML; ii) inserimento manuale dei dati tramite <i>data entry</i> . Nell'ambito della piattaforma Infostat saranno forniti altresì gli strumenti di diagnostica per verificare la correttezza formale dei dati prima della trasmissione. Al fine di agevolare l'utilizzo dei nuovi strumenti, viene pubblicata sul sito della Banca d'Italia una guida operativa per supportare l'utente nella trasmissione dei dati (di seguito, "guida utente").
<b>Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio.</b>	Con riguardo alle segnalazioni che prevedono il dettaglio degli Stati, è stata chiesta conferma che debba essere utilizzato il codice ISO per indicare lo Stato.	<b>Chiarimento a lato</b>	Si conferma che è necessario utilizzare il codice ISO per indicare lo Stato.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voci 61653 (clienti titolari di rapporti continuativi: misure di adeguata verifica applicate) e 61657 (clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate)</b>	Con riferimento alle voci in argomento, è stato chiesto di fornire una definizione di "Stato coinvolto".	<b>Chiarimento a lato</b>	Al riguardo si ha presente che la nozione di "Stato coinvolto" è stata dettagliata dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) in materia di fattori di rischio del 1 marzo 2021 (EBA GL/2021/02), recepiti dalla Banca d'Italia con Nota n. 15 del 4 ottobre 2021. In particolare, nel paragrafo 4.55 degli Orientamenti è indicato che "un rapporto continuativo o un'operazione coinvolge sempre un paese terzo ad alto rischio se: a) i fondi sono stati generati in un paese terzo ad alto rischio; b) i fondi provengono da un paese terzo ad alto rischio; c) la destinazione dei fondi è un paese terzo ad alto rischio; d) l'impresa tratta con

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			una persona fisica o giuridica residente o con sede in un paese terzo ad alto rischio; o e) l'impresa tratta con un fiduciario avente sede in un paese terzo ad alto rischio o con un trust disciplinato dalla legge di un paese terzo ad alto rischio.”
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voci 61653 (clienti titolari di rapporti continuativi: misure di adeguata verifica applicate) e 61657 (clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate)</b>	In relazione alle voci in argomento, con riguardo, rispettivamente, alle sottovoci 12 e 08 (non persone fisiche, misure rafforzate, PEP), è stato chiesto di confermare se vada indicato il numero di clienti diversi dalle persone fisiche i cui titolari effettivi rientrano nella definizione di persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/2007.	<b>Chiarimento a lato</b>	Si conferma che sotto le voci in questione va segnalato il numero di clienti diversi dalle persone fisiche i cui titolari effettivi rientrano nella definizione di persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 2, lettera dd) del d. lgs. 231/2007.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61659 (nuovi clienti)</b>	Con riferimento alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire se il numero di nuovi clienti debba essere ripartito per ciascuna modalità di identificazione indicata nel manuale.	<b>Chiarimento a lato</b>	Come specificato nel manuale, il numero di nuovi clienti è ripartito in base alla modalità di identificazione secondo le indicazioni fornite nelle Istruzioni per la compilazione delle singole voci (cfr. Sezione II – Canali distributivi) e i valori di dominio riportati al par. 3.2 delle Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61705 (segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF)</b>	Relativamente alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire se – in caso di indisponibilità del dato – sia possibile non riportare l'informazione o valorizzare a zero	<b>Chiarimento a lato</b>	Qualora non sia disponibile il dato, gli intermediari non compilano il campo relativo all'ammontare delle segnalazioni trasmesse alla UIF.



Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
	l'ammontare delle segnalazioni trasmesse alla UIF.		
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, Voce 61673 (esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio)</b>	In relazione alla voce in argomento, è stato chiesto di chiarire la modalità di compilazione della sottovoce 04 relativa all'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio a terzi.	<b>Sì</b>	Al fine di renderne più chiara la modalità di compilazione, le sottovoci 6167304 e 6167504 (esternalizzazione a terzi, rispettivamente, dei compiti della funzione antiriciclaggio e di altre attività AML/CFT) sono state accorpate, rispettivamente, nelle sotto-voci 6167302 e 6167502 (esternalizzazione a società del gruppo, rispettivamente, dei compiti della funzione antiriciclaggio e di altre attività AML/CFT) In particolare, la sottovoce 6167302 (rinominata "esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio") richiede di indicare se i compiti della funzione antiriciclaggio sono esternalizzati ai seguenti soggetti: i) capogruppo; ii) società del gruppo; iii) casa madre (in caso di succursali di intermediari esteri); iv) soggetti terzi non appartenenti al gruppo. Se i compiti sono esternalizzati a più soggetti, è possibile indicare più di una opzione.
<b>Manuale, Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, 3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio.</b>	È stato chiesto di prevedere nei domini dei vari attributi anche il valore "non applicabile". Qualora non fosse introdotto tale valore, è stato chiesto di chiarire le modalità di segnalazione per le sezioni che non sono di competenza dell'intermediario.	<b>Chiarimento a lato</b>	Gli intermediari compilano le sezioni del Manuale rilevanti ai fini del proprio modello di business e organizzativo. Pertanto, come chiarito nel Manuale, le sezioni relative ai mandati fiduciari, alla presenza all'estero e alle informazioni di gruppo sono compilate, rispettivamente, soltanto dalle società

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			<p>che prestano servizi fiduciari, dagli intermediari italiani che operano in altri paesi e dalle capogruppo italiane. Tutti gli altri intermediari non compilano queste sezioni.</p> <p>Con riguardo alle sottovoci che richiedono valori numerici (es. unità, euro, percentuali), gli intermediari compilano soltanto le sottovoci in relazione alle quali è rilevato un valore diverso da zero. Pertanto, se, ad esempio, la clientela non include persone politicamente esposte, l'intermediario non compilerà le relative sottovoci. La mancata compilazione sarà interpretata come assenza di clienti della specie.</p>
<b>Manuale, Avvertenze generali; Istruzioni per la compilazione delle singole voci.</b>	E' stato chiesto di chiarire le modalità di segnalazione per i dati che presentano valori decimali.	<b>Sì</b>	<p>Nel manuale (avvertenze generali) è stato specificato che i dati segnalati in unità di euro sono arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.</p> <p>In relazione alle singole voci, è stato inoltre evidenziato quando è richiesta l'indicazione dei decimali. In particolare, le voci che richiedono l'indicazione di decimali sono le seguenti: 61651 e 61653 (relativamente al numero di rapporti), 6167902, 6167904, 6168102, 6168104, 6168302, 6168306, 6168310, 6168322, 6169102, 6169302, 6169502, 6169506, 6169512, 6169516, 6171302. Per queste sottovoci il dato numerico è indicato con</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
			la parte intera separata con un punto dalla parte decimale composta di due cifre.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61655 (clienti occasionali)</b>	In relazione alla voce in argomento, con riguardo allo “Stato di residenza” dei clienti occasionali, è stato chiesto di chiarire se deve essere segnalato l’ultimo Stato di residenza dichiarato dal cliente all’intermediario.	<b>Chiarimento a lato</b>	<p>Nella voce è indicato il numero di clienti - non titolari di rapporti continuativi - che hanno eseguito nel corso del periodo di riferimento una o più operazioni occasionali soggette agli obblighi di adeguata verifica. Il numero di clienti è ripartito per Stato di residenza.</p> <p>Al riguardo, si precisa che l’intermediario indica lo Stato di residenza registrato in occasione della operazione occasionale più recente (ad esempio, se l’ultima operazione è stata eseguita dal cliente a novembre, andrà indicato lo Stato di residenza registrato a novembre).</p>
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61659 (nuovi clienti)</b>	Con riguardo alla voce in argomento, in particolare alla sottovoce 10 riferita ai nuovi clienti occasionali, è stato chiesto di poter segnalare il numero di clienti che abbiano eseguito almeno un’operazione nel periodo di riferimento, a prescindere dal fatto che essi si siano avvalsi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario.	<b>No</b>	<p>Come chiarito nel Manuale, nella sottovoce 10 sono indicati i clienti che, pur non essendo titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento, hanno eseguito una o più operazioni occasionali nel periodo, avvalendosi per la prima volta dei servizi offerti dall’intermediario; non sono pertanto ricompresi i clienti che, pur avendo eseguito operazioni occasionali nel periodo, hanno eseguito altre operazioni occasionali in periodi precedenti o sono stati titolari di rapporti continuativi.</p> <p>Queste indicazioni sono coerenti con le istruzioni precedentemente fornite in relazione alla compilazione del questionario AML.</p>

Argomento (rif.)	Commenti	Accolta (Sì/No/In parte/ Chiarimento a lato)	Motivazione
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61699 (adeguata verifica)</b>	Con riferimento alla voce in argomento, in particolare alle sottovoci 22 e 26 (rispettivamente, clienti con adeguata verifica non aggiornata e clienti sottoposti a misure rafforzate con adeguata verifica non aggiornata), è stato chiesto di chiarire come debba essere compilata la voce da parte degli intermediari che non intrattengono rapporti continuativi con i clienti (es. <i>money transfer</i> ).	<b>Chiarimento a lato</b>	La voce si applica agli intermediari che intrattengono rapporti continuativi con i clienti. Pertanto, gli intermediari che, per loro natura, non ne intrattengono (es. <i>money transfer</i> ) non compilano la voce.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61717 (contatti)</b>	È stato chiesto di chiarire se i riferimenti della sezione contatti sono relativi al personale impiegato in ruoli e compiti specifici (es. esponente responsabile per l'antiriciclaggio, responsabile della funzione antiriciclaggio, etc.).	<b>Chiarimento a lato</b>	Nella sezione contatti sono indicati i riferimenti del personale che può essere contattato dalla Banca d'Italia per richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio. Al riguardo, si precisa che non è necessario indicare persone che ricoprono ruoli specifici.
<b>Manuale, Istruzioni per la compilazione delle singole voci, voce 61695 (formazione AML/CFT)</b>	Con riferimento alla voce in argomento, è stato chiesto di confermare che, per il computo delle ore di formazione, devono essere conteggiate solo le ore erogate da o per conto dell'intermediario (escludendo, pertanto, le ore fruite per proprio conto dall'addetto, ad es. per soddisfare obblighi derivanti dall'iscrizione a ordini professionali).	<b>Chiarimento a lato</b>	Si conferma che per il computo delle ore di formazione, sono conteggiate solo le ore erogate da o per conto dell'intermediario (escludendo, pertanto, le ore fruite per proprio conto dall'addetto, ad es. per soddisfare obblighi derivanti dall'iscrizione a ordini professionali).

## Provvedimento della Banca d'Italia

**Modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019.**

### II DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

- **Visto** il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela e di richiedere, con le modalità e nei termini stabiliti dalle predette disposizioni, l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- **Visto** il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio, come modificato dal provvedimento del 1° agosto 2023;
- **Considerato** il contenuto degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (*Guidelines* EBA/2021/16), adottati il 16 dicembre 2021, sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo;
- **Considerata** l'esigenza della Banca d'Italia di disporre di segnalazioni periodiche da parte dei soggetti obbligati a supporto della propria attività di analisi dell'esposizione al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo degli intermediari vigilati;

### EMANA

l'unito atto di modifica delle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019. Il presente provvedimento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Governatore

firma 1

## **Articolo 1**

Dopo la Parte Settima (La valutazione dei rischi di riciclaggio), è inserita la seguente parte:

### **“PARTE OTTAVA *LE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO*”**

I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nell'allegato 2 (“Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio”).

Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare.

Esse sono inviate secondo le modalità indicate nell'allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).”

## **Articolo 2**

Dopo l'Allegato (che viene contestualmente rinominato Allegato 1) è inserito il seguente Allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio).

ALLEGATO 2

# **Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio**

# INDICE

## Avvertenze generali

- 1. Struttura delle segnalazioni
- 2. Dati di *stock* e di flusso
- 3. Informazioni sui gruppi
- 4. Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta

## Istruzioni per la compilazione delle singole voci

I – Clientela

II – Canali distributivi

III – Presenza all'estero

IV – Mandati fiduciari

V – Presidi

VI – Informazioni di gruppo

VII - Contatti

## Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi

- 1. Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni
- 2. Verifiche sull'affidabilità delle informazioni
- 3. Sistema delle codifiche
- 4. Schemi segnaletici



## **Avvertenze generali**

## **1. Struttura delle segnalazioni**

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono un'organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all'oggetto trattato.

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sotto-aggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi, la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale.

In particolare, le segnalazioni si articolano nelle seguenti sette sezioni:

### **I – Clientela.**

La sezione - rivolta **a tutti i destinatari** - richiede informazioni sulle caratteristiche e sulla composizione della clientela, con riguardo ai clienti titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento e ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali nel periodo.

### **II – Canali distributivi.**

La sezione - rivolta **a tutti i destinatari** - riguarda le modalità di identificazione della clientela acquisita nel periodo (in presenza, a distanza, tramite terzi).

### **III – Presenza all'estero.**

Nella sezione – rivolta **agli intermediari italiani**– è indicato se l'intermediario presta la propria attività istituzionale in libera prestazione di servizi presso altri paesi comunitari e, in caso affermativo, è riportato l'elenco di tali paesi.

### **IV – Mandati fiduciari.**

La sezione – rivolta **alle società fiduciarie** iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB – richiede di indicare il numero dei mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi dall'amministrazione fiduciaria e il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria suddivisi per tipologia di mandato, di rapporto intrattenuto con la clientela e di beni oggetto dell'incarico.

#### **V – Presidi AML/CFT.**

La sezione – rivolta a **tutti i destinatari** – richiede informazioni sugli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

#### **VI – Informazioni di gruppo.**

La sezione – rivolta ai destinatari **capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari** – richiede informazioni sul modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo, sul numero e sulla quota di clienti comuni a più società del gruppo e sulla presenza nel gruppo di succursali o filiazioni stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni (cfr. Regolamento UE 758/2019).

#### **VII – Contatti.**

Nella sezione – **rivolta a tutti i destinatari** – sono segnalati i riferimenti del personale che può essere contattato per eventuali richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.

### **2. Dati di *stock* e di flusso**

Le informazioni quantitative richieste nelle sezioni 1, 3, 4 e 6 rappresentano prevalentemente grandezze di *stock*. I dati richiesti nella sezione 2 sono dati di flusso. La sezione 5 include richieste di dati di *stock* (es. voce 61699, 61708) e di flusso (es. voci 61667, 61669, 61685, 61689, 61697, 61701, 61703, 61705, 61707).

Le segnalazioni relative a grandezze di *stock* sono riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se festivo o non lavorativo). I dati di flusso sono riferiti al periodo di riferimento (anno).

Nei processi di fusione per incorporazione il destinatario incorporante segnala i dati di flusso di pertinenza dell'incorporata relativi al periodo (di riferimento della segnalazione) in cui è avvenuta la fusione, senza includere il dato di *stock* dell'incorporata in essere alla fine del periodo (di riferimento della segnalazione) precedente la fusione.

### **3. Informazioni sui gruppi**

Con riguardo ai gruppi, i destinatari che svolgono il ruolo di capogruppo trasmettono le informazioni richieste nella sezione VI. Questa sezione non è compilata dalle altre componenti del gruppo

Ai fini della compilazione della sezione VI, la capogruppo considera il perimetro italiano del gruppo. Con riguardo alle eventuali succursali o controllate con sede all'estero, la capogruppo segnala, alla voce 61715, il numero di succursali o società controllate (cd. filiazioni) del gruppo stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni (cfr. Regolamento UE n. 758 del 2018).

### **4. Classificazione delle informazioni rispetto alla residenza e alla valuta**

Ai fini della classificazione dei clienti tra soggetti “residenti” (in Italia) e soggetti “non residenti”, va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

Gli importi in euro richiesti nelle sezioni IV e V sono indicati in unità di Euro, senza decimali <sup>(1)</sup>. Eventuali valori denominati in altre valute sono convertiti in Euro utilizzando i tassi di cambio alla data di riferimento comunicati a titolo indicativo dalla Banca centrale europea per le valute da quest'ultima considerate. Per le altre valute si applicano i tassi di cambio comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici <sup>(2)</sup>.

---

<sup>1</sup> I dati segnalati in unità di euro o in unità di valuta sono arrotondati, con riferimento alle singole voci e sotto-voci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

<sup>2</sup> Reuter, Telerate, ecc.

## **Istruzioni per la compilazione delle singole voci**

*Sezione:*

**I – Clientela**

Voce: **61651**

## **CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI**

Nella voce è segnalato il numero di clienti titolari di uno o più rapporti continuativi alla data di riferimento della segnalazione ripartito per Stato di residenza. Inoltre, sono indicate le seguenti variabili: i) numero di rapporti di cui i clienti sono titolari; ii) numero di clienti titolari di rapporti che hanno eseguito una o più operazioni occasionali nel periodo di riferimento; iii) numero di clienti cui sono state applicate misure di congelamento, oggetto di comunicazione alla UIF nel periodo (art. 7 D.lgs. 109/2007).

Con riferimento al numero di rapporti continuativi, sono indicati tutti i rapporti in essere alla data di riferimento, anche se relativi al medesimo cliente. I rapporti cointestati sono indicati una sola volta.

Relativamente al numero di clienti titolari di rapporti che hanno eseguito una o più operazioni occasionali, sono indicati i clienti che, alla data di riferimento, intrattengono rapporti continuativi ed hanno effettuato operazioni occasionali nel periodo. Questa informazione è diversa da quella richiesta dalla voce 61655, in cui sono indicati i clienti che, pur non essendo titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento, hanno eseguito operazioni occasionali nel periodo, soggette agli obblighi di adeguata verifica ai sensi dell'art. 17 del decreto antiriciclaggio.

In merito alle misure di congelamento, sono indicati i clienti titolari di uno o più rapporti continuativi alla data di riferimento cui sono state applicate misure di congelamento di fondi o di risorse economiche, oggetto di comunicazione alla UIF (ex art. 7 D.lgs. 109/2007) nel periodo.

Le sottovoci richiedono il dettaglio dei clienti persone fisiche e dei clienti diversi dalle persone fisiche.

## **CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI**

**02**      **DIVERSI DA PERSONE FISICHE**

**04**      **PERSONE FISICHE**

Voce: **61653**

### **CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI: MISURE DI ADEGUATA VERIFICA APPLICATE**

Nella voce è segnalato il numero dei clienti titolari di uno o più rapporti continuativi alla data di riferimento della segnalazione, suddiviso per tipologia di cliente (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) e per tipologia di adeguata verifica applicata (rafforzata, ordinaria, semplificata). Inoltre, sono indicate le seguenti variabili: i) il numero di rapporti di cui i clienti sono titolari; ii) lo Stato coinvolto per le sottovoci 04, 06, 16 e 18.

Le sottovoci 04 e 06 fanno riferimento ai paesi individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio del potere di cui all'articolo 9 della Direttiva UE 849/2015. Per ciascun paese terzo ad alto rischio è indicato il numero dei clienti e dei rapporti.

Le sottovoci 16 e 18 si riferiscono ai rapporti continuativi che coinvolgono paesi terzi diversi da quelli individuati dalla Commissione europea in relazione ai quali l'intermediario applica misure rafforzate di adeguata verifica. Per ciascun paese terzo ad alto rischio è indicato il numero dei clienti e dei rapporti.

Laddove lo stesso cliente ricada in due o più delle sottovoci 04, 06, 08, 12, 14, 16 e 18, è indicato in una sola delle sottovoci secondo i seguenti criteri di priorità: 1) titolari di conti di corrispondenza transfrontalieri; 2) titolari di rapporti continuativi che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea; 3) PEP; 4) titolari di rapporti continuativi che coinvolgono paesi terzi diversi da quelli individuati dalla Commissione europea.

Le sottovoci 20 e 22 presentano carattere residuale e includono tutti gli altri clienti titolari di uno o più rapporti continuativi in relazione ai quali, alla data di riferimento, sono applicate misure rafforzate di adeguata verifica in ragione di fattori di rischio diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti.

Nelle sottovoci 60 e 62 e nelle sottovoci 70 e 72 sono indicati tutti i clienti titolari di uno o più rapporti continuativi in relazione ai quali, alla data di riferimento, sono applicate, rispettivamente, misure ordinarie e misure semplificate di adeguata verifica.

### **CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI: MISURE DI ADEGUATA VERIFICA APPLICATE**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>04</b> | <b>NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PAESI ALTO RISCHIO</b>                    |
| <b>06</b> | <b>PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PAESI ALTO RISCHIO</b>                        |
| <b>08</b> | <b>NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - CONTI CORRISPONDENZA TRANSFRONTALIERI</b> |



- 12** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP
- 14** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP
- 16** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI PAESI ALTO RISCHIO
- 18** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI PAESI ALTO RISCHIO
- 20** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI
- 22** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI
- 60** NON PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE
- 62** PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE
- 70** NON PERSONE FISICHE - MISURE SEMPLIFICATE
- 72** PERSONE FISICHE - MISURE SEMPLIFICATE

Voce: **61655**

## **CLIENTI OCCASIONALI**

Nella voce è indicato il numero di clienti - non titolari di rapporti continuativi - che hanno eseguito nel corso del periodo di riferimento una o più operazioni occasionali soggette agli obblighi di adeguata verifica. Il numero di clienti è ripartito per Stato di residenza.

### **CLIENTI OCCASIONALI**

**02**      DIVERSI DA PERSONE FISICHE

**04**      PERSONE FISICHE

Voce: **61657**

## **CLIENTI OCCASIONALI: MISURE DI ADEGUATA VERIFICA APPLICATE**

Nella voce è segnalato il numero dei clienti non titolari di rapporti che hanno eseguito nel periodo di riferimento una o più operazioni occasionali soggette agli obblighi di adeguata verifica, suddiviso per tipologia di cliente (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) e per tipologia di adeguata verifica applicata (rafforzata, ordinaria, semplificata). Inoltre, è indicato lo Stato coinvolto per le sottovoci 04, 06, 16 e 18.

Le sottovoci 04 e 06 - relative ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio - fanno riferimento ai paesi individuati dalla Commissione Europea nell'esercizio del potere di cui all'articolo 9 della Direttiva UE 849/2015. Per ciascun paese terzo ad alto rischio è indicato il numero di clienti.

Le sottovoci 16 e 18 si riferiscono ai clienti che hanno eseguito operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi diversi da quelli individuati dalla Commissione europea in relazione ai quali l'intermediario applica misure rafforzate di adeguata verifica. Per ciascun paese terzo ad alto rischio è indicato il numero di clienti.

Laddove lo stesso cliente ricada in due o più delle sottovoci 04, 06, 08, 10, 16 e 18, esso è indicato in una sola delle sottovoci secondo i seguenti criteri di priorità: 1) clienti che hanno eseguito operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea; 2) PEP; 3) clienti che hanno eseguito operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi diversi da quelli individuati dalla Commissione europea.

Le sottovoci 20 e 22 presentano carattere residuale e includono tutti gli altri clienti occasionali in relazione ai quali sono applicate misure rafforzate di adeguata verifica in ragione di fattori di rischio diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti.

Nelle sottovoci 60 e 62 e nelle sottovoci 70 e 72 sono indicati tutti i clienti occasionali in relazione ai quali sono applicate, rispettivamente, misure ordinarie e misure semplificate di adeguata verifica.

## **CLIENTI OCCASIONALI: MISURE DI ADEGUATA VERIFICA APPLICATE**

- 04** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PAESI ALTO RISCHIO
- 06** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PAESI ALTO RISCHIO
- 08** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP
- 10** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP

- 16** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI PAESI ALTO RISCHIO
- 18** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI PAESI ALTO RISCHIO
- 20** NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI
- 22** PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI
- 60** NON PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE
- 62** PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE
- 70** NON PERSONE FISICHE - MISURE SEMPLIFICATE
- 72** PERSONE FISICHE - MISURE SEMPLIFICATE

*Sezione:*

## **II – Canali distributivi**

Voce: **61659**

## **NUOVI CLIENTI**

Nella voce è segnalato il numero dei clienti acquisiti nel periodo di riferimento, suddivisi per modalità di identificazione. Per questa voce non è richiesta la distinzione tra persone fisiche e altri soggetti. Sono considerati anche i clienti identificati tramite terzi.

In particolare, sono indicati i clienti:

- i) identificati in presenza da dipendenti dell'intermediario o da soggetti equiparabili ai dipendenti (es. consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) o comunque incardinati stabilmente nell'organizzazione dell'intermediario (cfr. Disposizioni sull'adeguata verifica, Parte Quinta). La voce ricomprende, tra l'altro: a) i clienti del destinatario identificati da altre società del gruppo con sede in Italia alle quali è esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica; b) i clienti delle succursali di intermediari esteri identificati da dipendenti della casa madre; c) i clienti identificati da consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui è fornito il dettaglio;
- ii) identificati a distanza tramite identità o firme digitali. In particolare, sono indicati i clienti identificati a distanza tramite identità digitali (es. SPID) o certificati per la generazione di firme elettroniche qualificate (cfr. art. 19, comma 1, lettera a), n. 2, decreto antiriciclaggio);
- iii) identificati a distanza tramite procedure strutturate in cui il cliente interagisce con un dipendente o un operatore (es. video-identificazione, cfr. EBA/GL/2022/15, paragrafo 42);
- iv) identificati a distanza tramite meccanismi di riconoscimento che si avvalgono di dati biometrici della clientela per effettuare i riscontri previsti dalla Parte Seconda, Sezione VIII, delle Disposizioni sull'adeguata verifica (es., meccanismi automatici per verificare la corrispondenza della foto del cliente con l'immagine presente nel documento d'identità);
- v) identificati a distanza utilizzando procedure diverse da quelle sopra indicate;
- vi) identificati tramite terzi (cfr. Parte Quinta delle Disposizioni sull'adeguata verifica). In quest'ambito, è indicato il tipo di soggetto cui è stato demandato l'obbligo, specificando una delle seguenti categorie: i) intermediari bancari e finanziari italiani o comunitari; ii) intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio; iii) mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria; iv) "soggetti convenzionati e agenti", come definiti nel decreto antiriciclaggio; v) altri collaboratori esterni diversi dai precedenti.

Le sottovoci richiedono il dettaglio dei clienti titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento e di quelli non titolari di rapporti che hanno eseguito nel periodo operazioni occasionali soggette agli obblighi di adeguata verifica.

La sottovoce 02 ricomprende, oltre ai clienti che non sono mai stati titolari di rapporti continuativi, anche i clienti con precedenti rapporti continuativi presso l'intermediario terminati prima dell'instaurazione di un nuovo rapporto nel periodo di riferimento; sono ricompresi inoltre i clienti con rapporti aperti e chiusi nello stesso periodo di riferimento (es., rapporto aperto e chiuso nel medesimo anno).

Nella sottovoce 10 sono indicati i clienti che, pur non essendo titolari di rapporti continuativi alla data di riferimento, hanno eseguito una o più operazioni occasionali nel periodo, avvalendosi per la prima volta dei servizi offerti dall'intermediario; non sono pertanto ricompresi i clienti che, pur avendo eseguito operazioni occasionali nel periodo, hanno eseguito altre operazioni occasionali in periodi precedenti o sono stati titolari di rapporti continuativi presso l'intermediario.

#### NUOVI CLIENTI

#### **02**      TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI

#### **10**      OCCASIONALI

*Sezione:*

### **III – Presenza all'estero**



Voce: **61661**

**PRESENZA IN PAESI UE IN LIBERA PRESTAZIONE DI  
SERVIZI**

Nella voce è indicato se l'intermediario presta la propria attività istituzionale in libera prestazione di servizi in altri paesi comunitari e, in caso positivo, l'elenco di tali paesi.

**00** PRESENZA IN PAESI UE IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

*Sezione:*

## **IV – Mandati fiduciari**

## Definizioni

Ai fini della compilazione delle segnalazioni della presente sezione, si forniscono le seguenti definizioni:

- “*escrow agreement*”: l’incarico afferente all’attività di “depositario/garante” in essere alla data di riferimento. L’*escrow agreement* è il contratto con il quale uno o più beni (documenti, azioni, somme di denaro, beni mobili o immobili) vengono depositati in garanzia nelle mani di un soggetto terzo ed indipendente rispetto alle parti fino all’avveramento di una condizione, alla completa ed esatta esecuzione del contratto o, in altra ipotesi di comune ricorrenza, alla definizione di una procedura arbitrale internazionale. La fiduciaria può intervenire in qualità di *escrow agent* (se si impegna solo verso una delle parti) e di *escrow holder* (se si impegna nei confronti di entrambe). I beni possono essere fisicamente depositati presso la fiduciaria ovvero intestati alla stessa ma depositati presso terzi. La rilevazione deve contenere i dati relativi ad entrambe le fattispecie.
- “*mandato*”: l’incarico conferito dal cliente alla società fiduciaria; sono incluse tutte le prestazioni svolte e quelle necessarie al compimento del mandato stesso. Tra i mandati si distinguono quelli afferenti all’attività di amministrazione fiduciaria e quelli solo per servizi diversi <sup>(3)</sup>;
- “*mandato con intestazione*”: incarico di amministrazione di beni con intestazione fiduciaria ricevuto dalla società e in essere;
- “*mandato di investimento*”: incarico di amministrazione afferente a beni (strumenti finanziari, ivi compresi le gestioni patrimoniali, polizze assicurative, liquidità e conti correnti);
- “*mandato senza intestazione*”: incarico di amministrazione di beni senza intestazione fiduciaria ricevuto dalla società e in essere;
- “*mandato societario*”: incarico, con o senza intestazione fiduciaria, afferente a partecipazioni e/o di finanziamento da parte di soci/fiducianti in favore della società partecipata;
- “*partecipazioni*”: azioni o quote che presentano il carattere di stabile investimento nel patrimonio aziendale della partecipata;
- “*piani azionari e stock option*”: incarichi afferenti ai piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all’articolo 114-bis del TUF;
- “*strumenti finanziari quotati*”: strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ai sensi del TUF.

---

<sup>3</sup> Ai fini della rilevazione, con il termine “mandato” si fa riferimento anche ad altre tipologie di contratti diversi dal mandato di amministrazione fiduciaria. Laddove non sia specificato il tipo di mandato (con o senza intestazione) il termine deve intendersi riferito a tutte le tipologie di mandato.

Voce: **61663**

## **MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA E PER SERVIZI DIVERSI**

In questa voce le società fiduciarie indicano i mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi dall'amministrazione fiduciaria.

Le sottovoci 02 e 06 richiedono il numero e il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria alla data di riferimento. Sono inclusi nei mandati per amministrazione fiduciaria quelli relativi a: l'amministrazione di beni (mobili, immobili, titoli, valori, polizze assicurative, partecipazioni, patrimoni, crediti, finanziamenti, etc.) per conto di terzi, con o senza l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione nell'esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, la rappresentanza (dei diritti patrimoniali e personali) di azionisti e obbligazionisti, nonché lo svolgimento della funzione di *trustee* e di affidatario nell'ambito di contratti di affidamento fiduciario. Vi rientrano, altresì, gli incarichi di: custodia dei suddetti beni, amministrazione di piani azionari e stock option e altri servizi specialistici quali *escrow agreement*, patti di famiglia, costituzione in pegno o cauzione.

Nella sottovoce 08 è indicato il numero di mandati per servizi diversi dall'amministrazione fiduciaria quali la revisione contabile, l'*account aggregation*, il servizio di organizzazione aziendale e il servizio di consulenza (quest'ultimo rileva soltanto quando autonomamente contrattualizzato). Nella sottovoce rientrano anche: (i) i mandati di rappresentanza dei patti di sindacato non riconducibili a partecipazioni oggetto di mandato societario; (ii) i mandati aventi ad oggetto la mera rappresentanza in assemblea e non riconducibili a partecipazioni oggetto di un mandato societario.

### **MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA E PER SERVIZI DIVERSI**

- 02** MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA - NUMERO
- 06** MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA - IMPORTO
- 08** MANDATI PER SERVIZI DIVERSI - NUMERO

**Voce: 61665**

**MANDATI FIDUCIARI CON E SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO E DI BENI**

La voce richiede la ripartizione del valore dei mandati per amministrazione fiduciaria alla data di riferimento – suddiviso per tipologia di mandato (mandati con intestazione e senza intestazione fiduciaria) – secondo le seguenti variabili:

- i) tipo di rapporto intrattenuto con la clientela (mandati societari, mandati di investimento, *escrow agreement*, *trust*, piani azionari e *stock option*, altro);
- ii) tipologia di beni oggetto dell’incarico (depositi amministrati presso terzi<sup>4</sup>, partecipazioni societarie quotate, partecipazioni societarie non quotate, finanziamento soci, titoli di stato, obbligazioni quotate, obbligazioni non quotate, titoli azionari quotati, titoli azionari non quotati, altri titoli e valori mobiliari, fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze assicurative<sup>5</sup>, liquidità e conti correnti, crediti<sup>6</sup>, oro e altri metalli preziosi<sup>7</sup>, altri beni, debiti e/o finanziamenti passivi).

In particolare, nelle sottovoci 02 e 06 è indicato, rispettivamente, il valore dei mandati per amministrazione fiduciaria con e senza intestazione fiduciaria, ripartito per tipologia di rapporto con la clientela.

Nelle sottovoci 22 e 26 è segnalato il valore degli stessi mandati ripartito per tipologia di beni oggetto del mandato.

**MANDATI FIDUCIARI CON E SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO E DI BENI**

**02** MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO

**06** MANDATI FIDUCIARI SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO

**22** MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI BENE

**26** MANDATI FIDUCIARI SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI BENE

---

<sup>4</sup> Nei “depositi amministrati presso terzi” devono essere ricomprese tutte le masse diverse dalle “gestioni patrimoniali” che siano oggetto di intestazione di contratti di durata di collocamento, negoziazione o raccolta ordini, consulenza, stipulati con banche o intermediari terzi. Al fine di evitare duplicazioni, i singoli titoli già ricompresi nell’ambito dei “depositi amministrati presso terzi” non devono essere ripetuti nell’ambito delle altre fattispecie.

<sup>5</sup> Ai fini della segnalazione, si fa riferimento alle polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all’art. 2, comma 1, D.lgs. 209/2005.

<sup>6</sup> Ai fini della segnalazione, si fa riferimento ai crediti (di qualsiasi natura) dei fiducianti oggetto di mandato.

<sup>7</sup> Ai fini della segnalazione, vanno inclusi anche i certificati rappresentativi di tali beni.

Sezione:

## **V – Presidi**

Voce: **61667**

### **COSTI E INVESTIMENTI RELATIVI A AML/CFT**

Nella voce sono indicati i costi diretti relativi al comparto AML/CFT di competenza del periodo di riferimento e gli investimenti in materia AML/CFT sostenuti nel periodo.

Con riguardo ai costi, nella sottovoce 02 sono indicati i costi di competenza del periodo attribuibili al comparto dell'AML/CFT (es. costi del personale impiegato nella funzione AML, canoni *software* per eseguire i controlli AML/CFT di primo e di secondo livello, costi dei servizi esternalizzati in tema AML/CFT).

La rilevazione dei costi avviene secondo le regole contenute nei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio (IFRS o OIC). Se il responsabile AML è anche responsabile di altre funzioni aziendali e, più in generale, se il personale impiegato nella funzione AML svolge ulteriori funzioni in altre strutture aziendali, il costo relativo a tali risorse è considerato per l'effettivo impiego in compiti afferenti l'AML/CFT. Con riferimento ai canoni *software* e ai costi dei servizi esternalizzati, possono essere considerati i costi riferibili all'AML/CFT in base ai contratti con i fornitori.

Le succursali stabilite in Italia di intermediari bancari e finanziari con sede in un altro Paese tengono conto dei costi sostenuti dalla casa madre per eseguire i controlli antiriciclaggio sulla succursale.

Con riguardo agli investimenti, nella sottovoce 04 è indicata la liquidità assorbita da acquisti di attività attinenti al comparto AML/CFT. In particolare, è indicata la parte degli investimenti riportati nel rendiconto finanziario del periodo di riferimento, attribuibili al comparto AML/CFT (es. acquisti di *software* con vita utile pluriennale, utilizzati per eseguire i controlli AML/CFT). Non sono riportati tra gli investimenti i costi di competenza del periodo non aventi utilità pluriennale (es. costi del personale impiegato nei controlli AML/CFT); questi costi sono indicati unicamente nella sottovoce 02.

### **COSTI E INVESTIMENTI RELATIVI A AML/CFT**

**02** COSTI DIRETTI RELATIVI AL COMPARTO AML/CFT

**04** INVESTIMENTI IN MATERIA AML/CFT

Voce: **61669**

**RIUNIONI DELL'ORGANO DI SUPERVISIONE STRATEGICA**

Nella voce è indicato il numero di riunioni dell'organo di supervisione strategica, tenute nel periodo di riferimento, in cui sono stati trattati argomenti AML/CFT.

In particolare, nella sottovoce 02 è indicato il numero totale di queste riunioni. Nella sottovoce 04 è indicato il numero di riunioni in cui sono state esaminate la relazione AML e l'esercizio di autovalutazione. Nella sottovoce 06 è indicato il numero di riunioni in cui sono state esaminate carenze e anomalie in materia di antiriciclaggio.

RIUNIONI DELL'ORGANO DI SUPERVISIONE STRATEGICA

- 02**    NUMERO TOTALE RIUNIONI CON ARGOMENTI AML/CFT
- 04**    NUMERO RIUNIONI CHE RIGUARDANO RELAZIONE AML E AUTOVALUTAZIONE
- 06**    NUMERO RIUNIONI CHE RIGUARDANO CARENZE-ANOMALIE AML



Voce: **61671**

### **COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Nella voce è indicata la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio. La voce riguarda sia l'ipotesi in cui la funzione sia collocata presso l'intermediario, nel qual caso occorre indicare se essa sia accorpata con la funzione di conformità alle norme (*compliance*) e/o con quella di controllo dei rischi (*risk management function*), sia l'ipotesi in cui - nei casi in cui ciò sia ammesso - la funzione sia esternalizzata alla capogruppo o a un'altra società del gruppo con sede in Italia.

In particolare, è indicato se la funzione antiriciclaggio è: i) incardinata in una struttura *ad hoc*; ii) accorpata con la funzione di conformità alle norme (*compliance*); iii) accorpata con la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*); iv) accorpata con la funzione di conformità alle norme (*compliance*) e la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*); v) esternalizzata ad altre società del gruppo con sede in Italia.

### **COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

## **02 COLLOCAZIONE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

Voce: **61673**

**ESTERNALIZZAZIONE DEI COMPITI DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO**

La voce riguarda le ipotesi in cui la funzione, e il relativo responsabile, siano incardinati presso l'intermediario mentre i compiti della funzione siano in tutto o in parte esternalizzati.

La sottovoce 02 richiede di indicare se i compiti sono esternalizzati a: i) capogruppo; ii) altre società del gruppo; iii) casa madre (in caso di succursali di intermediari esteri); iv) terzi soggetti diversi dai precedenti.

	ESTERNALIZZAZIONE	DEI	COMPITI	DELLA	FUNZIONE
	ANTIRICICLAGGIO				

<b>02</b>	ESTERNALIZZAZIONE	DEI	COMPITI	DELLA	FUNZIONE
	ANTIRICICLAGGIO				

Voce: **61675**

### **ESTERNALIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' AML/CFT**

La voce riguarda le ipotesi in cui sono esternalizzate attività relative agli adempimenti AML/CFT diverse dai compiti della funzione antiriciclaggio, considerate essenziali e importanti ai sensi della pertinente normativa settoriale<sup>8</sup>. In particolare, è indicato se queste attività riguardano l'adeguata verifica della clientela, la conservazione dei dati e delle informazioni, l'individuazione e la valutazione delle operazioni potenzialmente sospette o altri adempimenti antiriciclaggio e se esse sono esternalizzate a società del gruppo e/o a terzi.

### ESTERNALIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' AML/CFT

## **02** ESTERNALIZZAZIONE DI ALTRE ATTIVITA' AML/CFT

---

<sup>8</sup> Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 per le banche; il Regolamento 5 dicembre 2019 per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e servizi di gestione collettiva del risparmio. Per gli altri intermediari non bancari, si fa riferimento alla nozione di "funzioni operative importanti (FOI)" (cfr. Circolare 288/2015 per gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 TUB; Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica per IP e IMEL).

Voce: **61677**

**CARENZE SULLE FUNZIONI ESTERNALIZZATE IN AMBITO AML/CFT E AZIONI CORRETTIVE**

La voce richiede di indicare se nel periodo di riferimento sono state riscontrate carenze sulle funzioni esternalizzate in ambito AML/CFT e, in caso affermativo, se le azioni correttive: i) non siano state adottate; ii) siano state adottate e le carenze siano in corso di superamento; iii) siano state adottate e le carenze siano state superate.

Le carenze sulle funzioni esternalizzate possono essere rilevate da una pluralità di soggetti (es. funzione antiriciclaggio, revisione interna o altre funzioni aziendali di controllo).

La voce riguarda sia l'esternalizzazione dei compiti della funzione antiriciclaggio sia l'esternalizzazione di altre attività relative agli adempimenti AML.

**CARENZE SULLE FUNZIONI ESTERNALIZZATE IN AMBITO AML/CFT E AZIONI CORRETTIVE**

**02** **CARENZE SULLE FUNZIONI ESTERNALIZZATE IN AMBITO AML/CFT E AZIONI CORRETTIVE**

Voce: **61679**

**ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO**

Nella voce è indicato il numero di anni di: i) esperienza del responsabile AML/CFT nella materia (sottovoce 02); ii) permanenza nel ruolo del responsabile AML/CFT presso l'intermediario (sottovoce 04). Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

**02** ANNI DI ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

**04** ANNI DI PERMANENZA NEL RUOLO DA PARTE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Voce: **61681**

**ANNI DI ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE  
DEL RESPONSABILE SEGNALAZIONI OPERAZIONI  
SOSPETTE**

Nella voce è indicato il numero di anni di: i) esperienza del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) nella materia (sottovoce 02); ii) permanenza nel ruolo del responsabile SOS presso l'intermediario (sottovoce 04). Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE DEL RESPONSABILE SOS

**02** ANNI DI ESPERIENZA IN MATERIA AML/CFT DA PARTE DEL RESPONSABILE SOS

**04** ANNI DI PERMANENZA NEL RUOLO DA PARTE DEL RESPONSABILE SOS

Voce: **61683**

**FTE IMPIEGATI IN COMPITI TIPICI DELLA FUNZIONE AML E DEL RESPONSABILE SOS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

Nella voce è indicato, in termini di *full time equivalent* (FTE), il numero di risorse impiegate in compiti propri della funzione AML e del responsabile SOS nel periodo di riferimento. È indicato, inoltre, in termini percentuali, il *turnover* dei FTE impiegati.

In particolare, è indicato: nella sottovoce 02 il numero di FTE interni impiegati in compiti tipici del responsabile SOS; nella sottovoce 06 il numero di FTE interni impiegati in compiti propri della funzione AML. I FTE di altre società del gruppo possono essere indicati nelle sottovoci 02 e 06, limitatamente alla quota specificamente impiegata nei compiti propri dell'intermediario.

Nella sottovoce 10 è indicato il numero di FTE relativo a risorse di società esterne non appartenenti al gruppo, impiegate a supporto dello svolgimento dei compiti tipici della funzione AML o del responsabile SOS dell'intermediario.

Ai fini della determinazione del turnover FTE, indicato nella sottovoce 22, è calcolato il seguente rapporto:

entrati + usciti nel periodo di riferimento

-----

organico medio nel periodo di riferimento

Il turnover si riferisce alle risorse interne ed esterne indicate nelle sottovoci 02, 06 e 10.

Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

**FTE IMPIEGATI IN COMPITI TIPICI DELLA FUNZIONE AML E DEL RESPONSABILE SOS NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

- 02** FTE IMPIEGATI IN COMPITI TIPICI DEL RESPONSABILE SOS
- 06** FTE IMPIEGATI IN COMPITI TIPICI DELLA FUNZIONE AML
- 10** FTE DI SOCIETÀ ESTERNE UTILIZZATE
- 22** TURNOVER FTE

Voce: **61685**

### **VERIFICHE SVOLTE IN MATERIA AML/CFT**

Nella voce è indicato il numero di verifiche in materia AML/CFT effettuate nel periodo di riferimento dalla funzione antiriciclaggio (sottovoce 02), dalla funzione di revisione interna (sottovoce 06) e da altre funzioni di controllo (sottovoce 10), suddivise per esito (favorevole e sfavorevole)

Le verifiche svolte dalla funzione di revisione interna includono, oltre ai controlli che la funzione ha effettuato direttamente nei confronti della funzione antiriciclaggio, tutte le verifiche eseguite che hanno comunque avuto ad oggetto processi antiriciclaggio.

Con riferimento alle succursali stabilite in Italia di intermediari con sede in un altro Paese, sono considerate anche le verifiche in materia AML svolte sulla succursale dalle funzioni di controllo della casa madre; tali verifiche sono indicate nella sottovoce 02 se effettuate dalla funzione AML della casa madre, nella sottovoce 06 se eseguite dalla funzione di revisione interna e nella sottovoce 10 se eseguite da altre strutture di controllo.

Per verifiche con esiti in “area sfavorevole” si intendono le verifiche terminate con un giudizio negativo nell'ambito della scala di valutazione impiegata da ciascun intermediario (es., giudizi 3 e 4 in una scala di valutazione 1-4 con punteggi negativi crescenti).

### **VERIFICHE SVOLTE IN MATERIA AML/CFT**

- 02**      NUMERO VERIFICHE SVOLTE DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO
- 06**      NUMERO VERIFICHE SVOLTE DALLA FUNZIONE REVISIONE INTERNA
- 10**      NUMERO VERIFICHE SVOLTE DA ALTRE FUNZIONI DI CONTROLLO



Voce: **61687**

### **AZIONI CORRETTIVE**

Nella voce è indicato il numero di azioni correttive incluse nel piano di attività AML/CFT definito nel periodo di riferimento.

Con l'espressione "azioni correttive" si intendono le attività pianificate volte al superamento di irregolarità, criticità o debolezze autonomamente rilevate dall'intermediario (funzione antiriciclaggio o altre funzioni di controllo) o rilevate da soggetti esterni (es., accertamenti ispettivi della Banca d'Italia o della UIF).

In particolare, è indicato il numero di azioni già concluse (sottovoce 02) e di quelle in corso alla data di riferimento (sottovoce 06); rispetto alle azioni in corso alla data di riferimento, alla sottovoce 10 è indicato il numero di attività riprogrammate rispetto a quanto previsto in piani di attività precedenti (es., attività che era già presente nel piano dell'anno precedente il cui termine è stato ripianificato rispetto a quanto originariamente stabilito).

#### **AZIONI CORRETTIVE**

- 02**    AZIONI CORRETTIVE CONCLUSE
- 06**    AZIONI CORRETTIVE IN CORSO
- 10**    AZIONI CORRETTIVE IN CORSO RIPROGRAMMATE

Voce: **61689**

**SEGNALAZIONI EX ART. 46 D.LGS. 231/2007 TRASMESSE  
DALL'ORGANO DI CONTROLLO**

Nella voce è indicato il numero di segnalazioni ex art. 46 del decreto antiriciclaggio trasmesse dall'organo con funzione di controllo nel periodo di riferimento.

SEGNALAZIONI EX ART. 46 D.LGS.231/2007 TRASMESSE DALL'ORGANO  
DI CONTROLLO

**02**      SEGNALAZIONI EX ART.46 D.LGS.231/2007 TRASMESSE DALL'ORGANO  
DI CONTROLLO

Voce: **61691**

**QUOTA ADDETTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA SOTTOPOSTI A VERIFICHE IN MATERIA AML/CFT**

Nella voce è segnalata la quota, in termini percentuali, di addetti alla rete distributiva sottoposti a verifiche in materia AML/CFT nel periodo di riferimento, con dettaglio degli esiti in area sfavorevole.

Le verifiche in materia AML/CFT sugli addetti alla rete includono tutti i controlli in loco o a distanza in materia di AML/CFT eseguiti dalla funzione antiriciclaggio, dalla funzione di revisione interna o da altre strutture di controllo dell'intermediario sugli addetti alla propria rete nel periodo di riferimento<sup>9</sup>.

Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

**QUOTA ADDETTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA SOTTOPOSTI A VERIFICHE IN MATERIA AML/CFT**

**02** **QUOTA ADDETTI ALLA RETE DISTRIBUTIVA SOTTOPOSTI A VERIFICHE IN MATERIA AML/CFT**

---

<sup>9</sup> Per la definizione di rete distributiva, cfr. *supra* (Parte Terza, Sezione IV).

Voce: **61693**

**QUOTA ADDETTI RETE DISTRIBUTIVA CON RAPPORTO  
INTERROTTO PER MOTIVI AML/CFT**

Nella voce è indicata la percentuale di addetti alla rete distributiva con cui il rapporto è stato interrotto nel periodo di riferimento per violazioni della normativa AML/CFT o per il mancato rispetto delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite in sede contrattuale. Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

QUOTA ADDETTI RETE DISTRIBUTIVA CON RAPPORTO INTERROTTO  
PER MOTIVI AML/CFT

**02** QUOTA ADDETTI RETE DISTRIBUTIVA CON RAPPORTO INTERROTTO  
PER MOTIVI AML/CFT

Voce: **61695**

### **FORMAZIONE AML/CFT**

Nella voce sono indicate: i) le ore di formazione in materia AML/CFT per ciascun FTE impiegato nell'AML/CFT nel periodo (sottovoce 02); ii) la quota di FTE impiegate nell'AML/CFT che ha usufruito di formazione in materia AML/CFT nel periodo (sottovoce 06); iii) le ore di formazione AML/CFT per ciascun addetto alla rete distributiva nel periodo (sottovoce 12); iv) la quota degli addetti della rete distributiva che ha usufruito di formazione in materia AML/CFT nel periodo (sottovoce 16).

Ai fini di questa voce: i) sono considerate tutte le attività formative effettuate, incluse quelle somministrate tramite corsi *online*; ii) sono considerati tutti i FTE impiegati in attività inerenti l'AML. Ai fini delle sottovoci 02 e 12, è indicata la media delle ore di formazione erogate.

Le quantità sono segnalate indicando due cifre decimali.

#### FORMAZIONE AML/CFT

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>02</b> | ORE DI FORMAZIONE AML/CFT PER CIASCUNA FTE IMPIEGATA NELL'AML/CFT             |
| <b>06</b> | QUOTA DELLE FTE IMPIEGATE NELL'AML/CFT CHE HA USUFRUITO DI FORMAZIONE AML/CFT |
| <b>12</b> | ORE DI FORMAZIONE AML/CFT PER CIASCUN ADDETTO ALLA RETE DISTRIBUTIVA          |
| <b>16</b> | QUOTA DEGLI ADDETTI RETE DISTRIBUTIVA CHE HA USUFRUITO DI FORMAZIONE AML/CFT  |

Voce: **61697**

### **CLIENTI CON ALERT DI TERRORISMO**

Nella voce è indicato il numero di clienti in relazione ai quali i sistemi informatici dell'intermediario hanno generato *alert* di terrorismo.

Per *alert* di terrorismo si intendono le potenziali corrispondenze tra i nominativi di clienti dell'intermediario e i nominativi di soggetti inclusi in liste o elenchi che l'intermediario, in base alle proprie procedure interne, considera rilevanti ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo (es., quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del D.lgs. 109/2007 per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale).

È indicato inoltre il numero di *alert* confermati per cui è stata rilevata una effettiva corrispondenza a seguito della valutazione del destinatario.

### **CLIENTI CON ALERT DI TERRORISMO**

#### **02      CLIENTI CON ALERT DI TERRORISMO IDENTIFICATI DAL SOFTWARE DELL'INTERMEDIARIO**

Voce: **61699**

### **ADEGUATA VERIFICA**

Nella voce sono indicati:

- a) il numero di clienti in relazione ai quali alla data di riferimento l'adeguata verifica presenta dati o informazioni mancanti o incomplete (sottovoce 02). Nella sottovoce sono inclusi, a titolo esemplificativo, i clienti per i quali l'intermediario non dispone di: i) alcuni dati identificativi (come ad esempio la residenza o il codice fiscale, ove assegnato); ii) informazioni sul titolare effettivo (es., i dati identificativi e le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo sub 2) e sull'esecutore (es., i dati identificativi e le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza); iii) le informazioni su scopo e natura del rapporto (es., finalità relative all'accensione del rapporto; le relazioni tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo; l'attività lavorativa ed economica svolta e tutte le altre informazioni che sono acquisite in base alle procedure aziendali secondo l'approccio basato sul rischio);
- b) due sottoinsiemi della sottovoce 02; in particolare: il numero di clienti sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica alla data di riferimento, per i quali l'adeguata verifica presenta dati o informazioni mancanti o incomplete (sottovoce 06); il numero di clienti per cui i dati o le informazioni mancanti o incomplete riguardano il titolare effettivo sub 2 (cfr. Disposizioni sull'adeguata verifica; sottovoce 10). Le sottovoci 06 e 10 non sono complementari: i clienti appartenenti alla sottovoce 06 possono essere inclusi nella sottovoce 10 e viceversa;
- c) il numero di clienti per i quali alla data di riferimento l'adeguata verifica non è stata aggiornata secondo la tempistica e la frequenza stabilite dall'intermediario in ragione del profilo di rischio assegnato al cliente (es., aggiornamento non eseguito entro 12 mesi per i clienti a rischio elevato laddove l'intermediario preveda tale frequenza di aggiornamento; sottovoce 22);
- d) un sottoinsieme della sottovoce 22; in particolare: il numero di clienti sottoposti a misure rafforzate di adeguata verifica alla data di riferimento, per cui l'adeguata verifica non è stata aggiornata secondo la tempistica e la frequenza stabilite dall'intermediario.

### **ADEGUATA VERIFICA**

<b>02</b>	<b>CLIENTI CON DATI O INFORMAZIONI MANCANTI O INCOMPLETE</b>
<b>06</b>	<b>CLIENTI SOTTOPOSTI A MISURE RAFFORZATE CON DATI INCOMPLETI</b>
<b>10</b>	<b>CLIENTI CON DATI INCOMPLETI RELATIVI AL TITOLARE EFFETTIVO</b>
<b>22</b>	<b>CLIENTI CON ADEGUATA VERIFICA NON AGGIORNATA</b>
<b>26</b>	<b>CLIENTI SOTTOPOSTI A MISURE RAFFORZATE CON ADEGUATA VERIFICA NON AGGIORNATA</b>

Voce: **61701**

**ALERT DI *TRANSACTION MONITORING* GENERATI DALLE  
PROCEDURE AUTOMATICHE**

Nella voce è indicato il numero complessivo di operazioni potenzialmente anomale identificate nel periodo di riferimento dalle procedure automatiche di monitoraggio delle transazioni (cd. *alert di transaction monitoring*), indipendentemente dal fatto che tali *alert* siano indirizzati al primo livello di valutazione o siano indirizzati direttamente alla funzione antiriciclaggio.

ALERT DI *TRANSACTION MONITORING* GENERATI DALLE PROCEDURE  
AUTOMATICHE NEL PERIODO

**00**     *TRANSACTION MONITORING*-ALERT GENERATI DALLE PROCEDURE  
AUTOMATICHE NEL PERIODO



Voce: **61703**

**RICHIESTE DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ORGANI  
INVESTIGATIVI**

Nella voce è indicato il numero di richieste pervenute nel periodo di riferimento dall'Autorità Giudiziaria o da Organi Investigativi (relative a procedimenti penali). Il conteggio è riferito al singolo accertamento e tiene conto di tutte le richieste pervenute, anche se negative o su soggetti non più clienti, indipendentemente dalla eventuale connessione con segnalazioni di operazioni sospette.

RICHIESTE DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ORGANI INVESTIGATIVI  
(PROCEDIMENTI PENALI)

**00** RICHIESTE DA AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ORGANI INVESTIGATIVI  
(PROCEDIMENTI PENALI)

Voce: **61705**

**SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE TRASMESSE  
ALLA UIF**

Nella voce è indicato il numero e l'ammontare in euro riferito alle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse alla UIF nel periodo di riferimento.

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE TRASMESSE ALLA UIF

**00**      SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE TRASMESSE ALLA UIF

Voce: **61707**

**OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE ARCHIVIALE  
DAL RESPONSABILE SOS**

Nella voce è segnalato il numero di operazioni potenzialmente sospette archiviate dal responsabile SOS, ripartito per tipo di origine della segnalazione (sistemi automatici, sportello o rete distributiva, funzioni e organo di controllo, richieste di Autorità Giudiziaria e Organi Investigativi, altra origine).

La voce si riferisce ad operazioni potenzialmente sospette che, in quanto archiviate, non sono state trasmesse alla UIF. Ogni operazione archiviata è indicata una sola volta in uno dei valori ammessi per le tipologie di origine della segnalazione. Laddove la stessa operazione ricada in due o più tipologie, è indicata in una sola dando priorità all'aspetto cronologico (es., laddove l'operazione sia stata intercettata in un primo tempo dai sistemi automatici e successivamente sia stata oggetto di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria, è valorizzata la variabile relativa alla rilevazione da sistemi automatici).

OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE ARCHIVIALE DAL  
RESPONSABILE SOS

**00** OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE ARCHIVIALE DAL RE  
SPONSABILE SOS

Voce: **61708**

**OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE IN CORSO DI VALUTAZIONE**

Nella voce è segnalato il numero di operazioni potenzialmente sospette in corso di valutazione da parte del responsabile SOS alla data di riferimento.

OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE IN CORSO DI VALUTAZIONE

**00**      OPERAZIONI POTENZIALMENTE SOSPETTE IN CORSO DI VALUTAZIONE

Voce: **61709**

**RISCHIO RESIDUO RISULTANTE DALL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE**

Nella voce è indicato il punteggio di rischio residuo complessivo per il periodo di riferimento, individuato nell'esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio sulla base della metodologia descritta *supra*, nella Parte VII .

RISCHIO        RESIDUO        RISULTANTE        DALL'ESERCIZIO        DI  
AUTOVALUTAZIONE

**00**        RISCHIO RESIDUO RISULTANTE DALL'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE

*Sezione:*

## **VI – Informazioni di gruppo**

Voce: **61711**

### **MODELLO ORGANIZZATIVO DI DELEGA DELLE SOS**

Nella voce è indicato se il modello organizzativo di delega delle SOS è pienamente accentrato, parzialmente accentrato o non accentrato (cfr. *supra* Parte Quarta, Sezione III).

Per "modello accentrato" si intende un assetto organizzativo in cui, per tutte le componenti del gruppo, sussiste un unico delegato SOS (o più delegati di gruppo per i gruppi che, per dimensioni o articolazione, presentano maggiore complessità). Per "modello parzialmente accentrato", si intende un assetto organizzativo in cui l'accentramento coinvolge solo alcune delle componenti del gruppo. La voce fa riferimento esclusivamente al "perimetro Italia"; pertanto, non sono considerate le eventuali controllate estere.

### MODELLO ORGANIZZATIVO DI DELEGA DELLE SOS

**00** MODELLO ORGANIZZATIVO DI DELEGA DELLE SOS

Voce: **61713**

### **CLIENTI COMUNI A SOCIETÀ DEL GRUPPO**

Nella sottovoce 02 sono indicati il numero e la quota percentuale di clienti comuni a due o più società del gruppo alla data di riferimento (con riguardo al “perimetro Italia”). Ciascun cliente è considerato una sola volta; pertanto, la percentuale è calcolata sul numero di clienti del gruppo globalmente inteso. La percentuale è segnalata indicando due cifre decimali.

Nella sottovoce 06 è indicato il numero di clienti comuni a due o più società del gruppo con profilo di rischio non allineato tra le società (con riguardo al "perimetro Italia") alla data di riferimento.

### **CLIENTI COMUNI A SOCIETÀ DEL GRUPPO**

**02**      NUMERO CLIENTI COMUNI A PIÙ SOCIETÀ DEL GRUPPO

**06**      NUMERO CLIENTI COMUNI A PIU SOCIETÀ DEL GRUPPO CON  
PROFILATURA NON ALLINEATA



Voce: **61715**

**SUCCURSALI E FILIAZIONI IN PAESI TERZI CON LIMITI  
ALLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Nella voce è indicato il numero di succursali o filiazioni del gruppo stabilite in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle informazioni ai sensi del Regolamento UE 758/2019. Se il numero è maggiore di zero, sono segnalati i paesi terzi in cui le succursali o le filiazioni sono stabilite.

SUCCURSALI E FILIAZIONI IN PAESI TERZI CON LIMITI ALLA  
CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

**00** SUCCURSALI-FILIAZIONI IN PAESI TERZI CON LIMITI ALLA  
CIRCOLAZIONE INFORMATIVA

*Sezione: VII*

## **VII - Contatti**

Voce: **61717**

## **CONTATTI**

Nella voce sono indicati nome, cognome, *e-mail* e numero di telefono del personale che può essere contattato per richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio. È indicata almeno una persona e possono essere indicate fino a tre persone.

CONTATTI

**00** CONTATTI

## **Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi**

## **1. Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni**

Le segnalazioni sono trasmesse tramite il canale INFOSTAT alternativamente in formato XML o con il *data entry* manuale messo a disposizione dal canale INFOSTAT.

Le modalità tecniche da utilizzare per la compilazione e l'inoltro delle informazioni sono riportate nel manuale "[Modalità di scambio delle informazioni – Documentazione tecnica per il formato XML](#)".

Propedeutica all'utilizzo dell'applicazione è la richiesta delle credenziali di accesso a INFOSTAT da parte dell'ente segnalante. A tal fine gli enti dovranno scaricare il modulo di adesione all'applicazione INFOSTAT dal sito della Banca d'Italia (<http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/index.html>)<sup>10</sup>, compilarlo ed inviarlo firmato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche 'res@pec.bancaditalia.it'.

Sulla base delle informazioni contenute nel modulo, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere: (i) un file PDF contenente il PIN, protetto da password, alla casella PEC dell'ente segnalante (o, in mancanza di PEC<sup>11</sup>, a un c.d. domicilio digitale) e (ii) la password per poter aprire detto file alla e-mail del responsabile designato.

Gli enti segnalanti si dovranno altresì dotare di un indirizzo di posta elettronica funzionale, destinato esclusivamente allo scambio di informazioni con la Banca d'Italia inerenti alla produzione delle segnalazioni<sup>12</sup>.

## **2. Verifiche sull'affidabilità delle informazioni**

Le segnalazioni sono sottoposte ad un duplice livello di controlli automatici, effettuati dagli intermediari, mediante gli strumenti di diagnostica disponibili sul portale, e dai sistemi informativi della Banca d'Italia (in fase di acquisizione della segnalazione). I controlli sono volti ad assicurare l'integrità e l'affidabilità delle informazioni fornite, nel rispetto delle coerenze, delle modalità di rappresentazione dei fenomeni e degli standard tecnici indicati nella normativa segnaletica.

Gli intermediari sottopongono le informazioni ai suddetti controlli. Gli eventuali errori sono corretti prima dell'invio della segnalazione.

La Banca d'Italia sottopone le informazioni ricevute ai medesimi controlli; eventuali esiti negativi formeranno oggetto di comunicazione agli enti segnalanti, i quali dovranno provvedere alla immediata sistemazione degli errori rilevati. Le segnalazioni possono essere sottoposte a ulteriori controlli in relazione alle diverse necessità di utilizzo. Gli eventuali esiti negativi dei controlli sono portati a conoscenza degli enti con una comunicazione di

---

<sup>10</sup> Al medesimo indirizzo è possibile consultare il "Manuale Utente INFOSTAT" per le specifiche tecniche relative all'utilizzo della piattaforma informatica.

<sup>11</sup> Nel caso, ad esempio, di soggetti esteri operanti in Italia.

<sup>12</sup> Le comunicazioni di rilievi agli enti vengono trasmesse dall'Istituto, di norma, mediante posta elettronica e notifica all'indirizzo internet "<https://infostat.bancaditalia.it>"

rilievi. Inoltre gli intermediari segnalanti possono ricevere ulteriori comunicazioni sulle problematiche che emergono in sede di analisi e di controllo dei flussi segnalatici.

Gli enti segnalanti provvedono alla sistemazione degli errori con la massima tempestività, comunque non oltre i termini specificati nelle relative comunicazioni, ovvero, relativamente alle anomalie che trovano spiegazione nella operatività aziendale, alla conferma dei dati; in quest'ultimo caso l'azienda dovrà essere in grado, ove richiesto, di fornire opportuni chiarimenti. Se la conferma non è accettata dalla Banca d'Italia, l'ente segnalante dovrà rettificare i dati oppure fornire ulteriori dettagli.

La correzione delle informazioni è effettuata attraverso la riproposizione dell'intera segnalazione.

Per agevolare l'interazione sulle problematiche connesse con le segnalazioni, gli intermediari comunicano – nella sezione “contatti” delle segnalazioni - nome, cognome, email e numero di telefono del personale che può essere contattato per richieste riguardanti le segnalazioni antiriciclaggio.

### **3. Sistema delle codifiche**

Nel paragrafo è indicato, per ciascun parametro di disaggregazione presente all'interno delle segnalazioni, il sistema di codifica da utilizzare.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le codifiche possono identificare, nella base dati, diversi profili di uno stesso parametro di disaggregazione (ad es. Stato di residenza del cliente, Stato coinvolto) che vengono contraddistinti con identificativi delle variabili specifici.

I dati sono segnalati come segue:

- le informazioni di quantità (numero dei clienti, numero dei rapporti, ecc.): in unità;
- le segnalazioni di importi: in unità di euro;
- qualora siano richieste informazioni con decimali, come indicato in nota alle singole voci (es. 24,18 euro = 24.18).

#### ***3.1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi***

Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Alfanumerico / Numerico)	Ruolo della variabile (Classificazione / Misura)
15	NUM_CLIENTI	NUMERO CLIENTI	N	M
15	NUMERO_RAPPORTI	NUMERO RAPPORTI	N	M
2	STATO_CLIENTE	STATO DI RESIDENZA DEL CLIENTE	A	C

Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Alfanumerico / Numerico)	Ruolo della variabile (Classificazione / Misura)
2	STATO_COINVOLTO	STATO COINVOLTO	A	C
1	OPER_OCCAS	OPERAZIONI OCCASIONALI	A	C
1	MIS_CONG	MISURE DI CONGELAMENTO	A	C
4	MOD_IDENTIFIC	MODALITA DI IDENTIFICAZIONE	N	C
2	STATO_LPS	STATO IN CUI SI OPERA IN LIBERA PRESTAZIONE	A	C
15	IMP_MANDATI	IMPORTI DEI MANDATI	N	M
15	NUM_MANDATI	NUMERO MANDATI	N	M
3	TIPO_RAPP	TIPOLOGIA DI RAPPORTO CON CLIENTELA	N	C
4	TIP_ATT	TIPO ATTIVITA'	N	C
15	IMP_COSTI_INVESTIMENTI_A ML	IMPORTO COSTI/INVESTIMENTI AML	N	M
15	NUM_RIUNIONI	NUMERO RIUNIONI	N	M
3	COLLOC_ANTIRIC	COLLOCAZIONE FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	N	C
3	ESTERNALIZZAZIONE	ESTERNALIZZAZIONE DEI COMPITI	N	C
3	CATEG_ESTERNALIZ	CATEGORIA DELLA FUNZIONE ESTERNALIZZATA	N	C
4	AZIONI_COR	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	N	C
15	NUM_ANNI	NUMERO ANNI	N	M
15	NUM_FTE	NUMERO FTE	N	M
5	TURNOVER	TURNOVER	N	M
15	NUM_VERIFICHE	NUMERO VERIFICHE	N	M
1	ESITO_FAVOREVOLE	ESITO FAVOREVOLE	A	C
15	NUM_AZIONI_COR	NUMERO AZIONI	N	M

Lunghezza del valore	Identificativo della variabile	Descrizione	Tipo di valore (Alfanumerico / Numerico)	Ruolo della variabile (Classificazione / Misura)
		CORRETTIVE		
15	NUM_SEGN	NUMERO DELLE SEGNALAZIONI	N	M
5	PERC_ADDETTI	PERCENTUALE ADDETTI	N	M
15	NUM_ORE	NUMERO ORE	N	M
1	CONFERMATO	CONFERMATO	A	C
15	NUM_ALERT	NUMERO ALERT	N	M
15	NUM_RICH	NUMERO DELLE RICHIESTE	N	M
15	IMP_SOSPETTE	IMPORTO DELLE OPERAZIONI SOSPETTE	N	M
15	NUM_OPERAZ	NUMERO OPERAZIONI	N	M
4	CAUSALE	CAUSALE OPERAZIONE	N	C
3	LIV_RISCHIO	RIEPILOGO DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	N	C
3	TIPO_ACCENTR	TIPO ACCENTRAMENTO	N	C
5	PERC_CLIENTI	PERCENTUALE CLIENTI COMUNI	N	M
15	NUM_FILIALI	NUMERO FILIALI	N	M
2	STATO_FIL	STATO DELLA FILIALE	A	C
100	NOME	NOME	A	C
100	COGNOME	COGNOME	A	C
100	EMAIL	EMAIL	A	C
20	TELEFONO	TELEFONO	A	C
1	IMP_FIT	IMPORTO FITTIZIO <sup>13</sup>	N	M

---

<sup>13</sup> La variabile IMP\_FIT può assumere esclusivamente il valore “1” in tutti gli schemi in cui è prevista.



### 3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio

Identif. variabile	Variabile di classificazione	Codifiche
STATO_CLIENTE	Stato di residenza del cliente	Viene utilizzata la codifica predisposta e gestita dalla Banca d'Italia – Servizio RES ( <a href="https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html">https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html</a> ). Per ciò che concerne i rapporti con gli Organismi Internazionali, devono essere utilizzati gli specifici codici assegnati ai suddetti organismi.
STATO_COINVOLTO	Stato coinvolto	Vedi “Stato cliente”.
OPER_OCCAS	Operazioni occasionali	Sì.....1 NO.....2
MIS_CONG	Misure di congelamento	Sì.....1 NO.....2
MOD_IDENTIFIC	Modalità di identificazione	Le modalità di identificazione sono individuate dalle voci-sottovoci 6165902 e 6165910. I valori ammessi per la variabile sono: PROPRI DIPENDENTI..... 1101 CONSULENTI FINANZIARI.....1102 A DISTANZA TRAMITE IDENTITÀ O FIRME DIGITALI.....1110 A DISTANZA TRAMITE PROCEDURE DI VIDEO-IDENTIFICAZIONE.....1111 A DISTANZA UTILIZZANDO MECCANISMI DI RICONOSCIMENTO BIOMETRICO.....1112 A DISTANZA UTILIZZANDO ALTRE PROCEDURE (DIVERSE DA 1110, 1111, 1112).....1113 INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI ITALIANI O COMUNITARI.....1120 INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI AVENTI SEDE IN PAESI TERZI.....1121 MEDIATORI CREDITIZI E AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA.....1122 SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI.....1123 ALTRI COLLABORATORI ESTERNI (DIVERSI DA 1120, 1121, 1122, 1123).....1124
STATO_LPS	Stato di libera prestazione dei	Vedi “Stato cliente”.

Identif. variabile	Variabile di classificazione	Codifiche
	servizi	
TIPO_RAPP	Tipo di rapporto	<p>Il tipo di rapporto viene richiesto nelle sottovoci 6166502 e 6166506. I valori ammessi sono:</p> <p>MANDATI SOCIETARI.....11</p> <p>MANDATI DI INVESTIMENTO.....12</p> <p>ESCROW AGREEMENT.....13</p> <p>TRUST.....14</p> <p>PIANI AZIONARI E STOCK OPTION.....15</p> <p>ALTRO (DIVERSO DA 11, 12, 13, 14, 15).....16</p>
TIP_ATT	Tipo di attività	<p>Il tipo di attività viene richiesto nelle sottovoci 6166522 e 6166526. I valori ammessi sono:</p> <p>DEPOSITI AMMINISTRATI PRESSO TERZI.....1115</p> <p>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE QUOTATE.....1116</p> <p>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE NON QUOTATE.....1117</p> <p>FINANZIAMENTO SOCI.....1118</p> <p>TITOLI DI STATO.....8002</p> <p>OBBLIGAZIONI QUOTATE.....1119</p> <p>OBBLIGAZIONI NON QUOTATE.....1120</p> <p>TITOLI AZIONARI QUOTATI.....1121</p> <p>TITOLI AZIONARI NON QUOTATI.....1122</p> <p>ALTRI TITOLI E VALORI MOBILIARI (DIVERSO DA 1116, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 8002).....1123</p> <p>FONDI COMUNI.....1124</p> <p>GESTIONI PATRIMONIALI.....617</p> <p>PRODOTTI ASSICURATIVI.....152</p> <p>CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE.....542</p> <p>CREDITI.....516</p> <p>ORO E ALTRI METALLI PREZIOSI.....1125</p> <p>ALTRI BENI.....1126</p> <p>DEBITI.....245</p>
COLLOC_ANTIRIC	Collocazione funzione antiriciclaggio	<p>La collocazione della funzione antiriciclaggio è richiesta nella sottovoce 6167102. I valori ammessi sono:</p> <p>INCARDINATA IN STRUTTURA AD HOC.....401</p> <p>ACCORPATA CON FUNZIONE CONTROLLO DI CONFORMITÀ.....402</p> <p>ACCORPATA CON FUNZIONE RISK MANAGEMENT.....403</p> <p>ACCORPATA CON FUNZIONE CONTROLLO DI</p>

Identif. variabile	Variabile di classificazione	Codifiche
		CONFORMITÀ E RISK MANAGEMENT.....404 ESTERNALIZZATA AD ALTRA SOCIETÀ DEL GRUPPO.....405
ESTERNALIZZAZIONE	Esternalizzazione	L'esternalizzazione è richiesta nelle voci 6167302 e 6167502, riguardanti rispettivamente i compiti della funzione antiriciclaggio e altre attività AML/CFT. I valori ammessi sono: NON ESTERNALIZZATI.....411 CAPOGRUPPO.....412 SOCIETÀ DEL GRUPPO.....413 CASA MADRE.....414 TERZI.....415
CATEG_ESTERNALIZ	Categoria di esternalizzazione	La categoria di esternalizzazione è richiesta nella voce 6167502 e riguarda le altre funzioni aml/cft. I valori ammessi sono: ATTIVITA' AML/CFT: CONSERVAZIONE DATI AML....301 ATTIVITA' AML/CFT: APPLICATIVI/SOLUZIONI/SISTEMI A SUPPORTO DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA .....302 ATTIVITA' AML/CFT: SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE .....303 ATTIVITA' AML/CFT: ALTRO (DIVERSA DA 301, 302, 303) .....304
AZIONI_COR	Azioni correttive	Le informazioni riguardanti le azioni correttive sono richieste nella voce 6167702. I valori ammessi sono: NESSUNA CARENZA.....1135 CARENZE RILEVATE E AZIONI CORRETTIVE NON ADOTTATE.....1136 CARENZE RILEVATE E RISOLTE/SUPERATE.....1137 CARENZE RILEVATE E IN CORSO DI SUPERAMENTO (AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE).....1138
ESITO_FAVOREVOLE	Esito favorevole	Sì.....1 NO.....2
CONFERMATO	Confermato	Sì.....1 NO.....2
CAUSALE	Causale	L'informazione sulla causale di archiviazione delle operazioni potenzialmente sospette sono richieste con la voce 6170700. I valori ammessi sono:

Identif. variabile	Variabile di classificazione	Codifiche
		ORIGINATE DA RILEVAZIONE SISTEMI AUTOMATICI.....1141 DERIVANTI DA RILEVAZIONE SPORTELLO O RETE DISTRIBUTIVA.....1142 ORIGINATE DA CONTROLLI STRUTTURE CENTRALI.....1143 ORIGINATE DALLE RICHIESTE DI AUTORITÀ GIUDIZIARIA E ORGANI INVESTIGATIVI.....1144 DI ALTRA ORIGINE (DIVERSA DA 1141, 1142, 1143, 1144).....1145
LIV_RISCHIO	Livello di rischio	Si intende il livello di rischio residuo risultante da autovalutazione e viene richiesto con la sottovoce 6170900. I valori ammessi sono: NON SIGNIFICATIVO.....197 BASSO.....191 MEDIO.....192 ALTO.....196
TIPO_ACCENTR	Tipologia di accentramento	Il modello organizzativo di delega delle SOS, richiesto nella voce 6171100, I valori ammessi sono: ACCENTRATO.....421 PARZIALMENTE ACCENTRATO.....422 NON ACCENTRATO.....423
STATO_FIL	Stato della filiale	Vedi "Stato cliente".
NOME		Nome del contatto
COGNOME	Cognome	Cognome del contatto
EMAIL	Email	Email del contatto
TELEFONO	Telefono	Numero di telefono del contatto

#### **4. Schemi segnaletici**

## Sezione I - Clientela

VOCESOTV OC	DESCRIZIONE	NUM_C LIENTI	NUM_RA PPORTI	STATO_C LIENTE	STATO_COI NVOLTO	OPER_ OCCAS	MIS_C ONG
6165102	CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI - DIVERSI DA PERSONE FISICHE	X	X	X		X	X
6165104	CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI - PERSONE FISICHE	X	X	X		X	X
6165304	CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE-PAESI A RISCHIO	X	X		X		
6165306	CLIENTI CONTINUATIVI-PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-PAESI A RISCHIO	X	X		X		
6165308	CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE-CONTI CORRISPONDENZA	X	X				
6165312	CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP	X	X				
6165314	CLIENTI CONTINUATIVI - PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PEP	X	X				
6165316	CLIENTI CONTINUATIVI-NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE-ALTRI PAESI A RISCHIO	X	X		X		
6165318	CLIENTI CONTINUATIVI-PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-ALTRI PAESI A RISCHIO	X	X		X		
6165320	CLIENTI CONTINUATIVI -NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI	X	X				
6165322	CLIENTI CONTINUATIVI - PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI	X	X				
6165360	CLIENTI CONTINUATIVI -NON PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE	X	X				

VOCESOTV OC	DESCRIZIONE	NUM_C LIENTI	NUM_RA PPORTI	STATO_C LIENTE	STATO_COI NVOLTO	OPER_ OCCAS	MIS_C ONG
6165362	CLIENTI CONTINUATIVI- PERSONE FISICHE - MISURE ORDINARIE	X	X				
6165370	CLIENTI CONTINUATIVI - NON PERSONE FISICHE- MISURE SEMPLIFICATE	X	X				
6165372	CLIENTI CONTINUATIVI- PERSONE FISICHE- MISURE SEMPLIFICATE	X	X				
6165502	CLIENTI OCCASIONALI - DIVERSI DA PERSONE FISICHE	X		X			
6165504	CLIENTI OCCASIONALI - PERSONE FISICHE	X		X			
6165704	CLIENTI OCCASIONALI - NON PERSONE FISICHE - MISURE RAFFORZATE - PAESI A RISCHIO	X			X		
6165706	CLIENTI OCCASIONALI - PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - PAESI A RISCHIO	X			X		
6165708	CLIENTI OCCASIONALI - NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - PEP	X					
6165710	CLIENTI OCCASIONALI - PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - PEP	X					
6165716	CLIENTI OCCASIONALI-NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE-ALTRI PAESI A RISCHIO	X			X		
6165718	CLIENTI OCCASIONALI-PERSONE FISICHE-MISURE RAFFORZATE-ALTRI PAESI A RISCHIO	X			X		
6165720	CLIENTI OCCASIONALI - NON PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI	X					
6165722	CLIENTI OCCASIONALI-PERSONE FISICHE- MISURE RAFFORZATE - ALTRI CLIENTI	X					
6165760	CLIENTI OCCASIONALI - NON PERSONE FISICHE- MISURE ORDINARIE	X					

VOCESOTV OC	DESCRIZIONE	NUM_C LIENTI	NUM_RA PPORTI	STATO_C LIENTE	STATO_COI NVOLTO	OPER_ OCCAS	MIS_C ONG
6165762	CLIENTI OCCASIONALI- PERSONE FISICHE- MISURE ORDINARIE	X					
6165770	CLIENTI OCCASIONALI - NON PERSONE FISICHE- MISURE SEMPLIFICATE	X					
6165772	CLIENTI OCCASIONALI - PERSONE FISICHE- MISURE SEMPLIFICATE	X					



Sezione II – Canali distributivi

VOCESOTVOC	DESCRIZIONE	NUM_CLIENTI	MOD_IDENTIFIC
6165902	NUOVI CLIENTI TITOLARI DI RAPPORTI CONTINUATIVI	X	X
6165910	NUOVI CLIENTI OCCASIONALI	X	X

Sezione III – Presenza all'estero

VOCESOTVOC	DESCRIZIONE	IMP_FIT	STATO_LPS
6166100	PRESENZA IN PAESI UE IN LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	X

Sezione IV – Mandati fiduciari

VOCESOTVOC	DESCRIZIONE	IMP_MANDATI	NUM_MANDATI	TIPO_RAPPORTO	TIP_ATT
6166302	MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA - NUMERO		X		
6166306	MANDATI PER AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA - IMPORTO	X			
6166308	MANDATI PER SERVIZI DIVERSI – NUMERO		X		
6166502	MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO	X		X	
6166506	MANDATI FIDUCIARI SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI RAPPORTO	X		X	
6166522	MANDATI FIDUCIARI CON INTESTAZIONE: TIPO DI BENE	X			X
6166526	MANDATI FIDUCIARI SENZA INTESTAZIONE: TIPO DI BENE	X			X

## Sezione V – Presidi

[illegible]











[illegible]

[illegible]

[illegible]



VOCESOT VOC	DESCRIZIO NE	I M P _ F I T	IMP_C OSTI_I NVEST IMI_A ML	NUM _RI UN IO NI	COLL OC _A NTI RIC	EST ERN ALI ZZA ZIO NE	CAT EG _ES TER NA LIZ	A ZI O NI _C O R	N U M _A N NI	N U M _F T E	T U R N O V E R	ESI TO_ FAV OR EV OLE	NUM_ VE RIF IC HE	NUM_ AZI ONI _C OR	NUM _S E G N	PERC _A DD ET TI	NUM _O R E	NUM _C LI EN TI	CONF ER M AT O	NUM _A L ER T	NUM _R I C H	IMP_ SO SP ET TE	NUM _O PE RA Z	C A U S A L E	LI V _ R I SC HI O	
	NE AML/CFT PER CIASCUN ADDETTO ALLA RETE DISTRIBUTI VA																									
6169516	QUOTA DEGLI ADDETTI RETE DISTRIBUTI VA CHE HA USUFRUIT O DI FORMAZIO NE AML/CFT															X										
6169702	CLIENTI CON ALERT DI TERRORIS MO																	X	X							





VOCESOT VOC	DESCRIZIO NE	I M P _ F I T	IMP_C OSTI_I NVEST IMI_A ML	NUM _RI UN IO NI	COLL OC _A NTI RIC	EST ERN ALI ZZA ZIO NE	CAT EG _ES TER NA LIZ	A ZI O NI _C O R	N U M _A N NI	N U M _F T E	T U R N O V E R	ESI TO_ FAV OR EV OLE	NUM _VE RIF IC HE	NUM _AZI ONI _C OR	NUM _S E G N	PER C_A DD ET TI	NUM _O R E	NUM _C LI EN TI	CONF ER M AT O	NUM _A L ER T	NUM _R I C H	IMP _SO SP ET TE	NUM _O PE RA Z	C A U S A L E	LI V _ R I SC HI O	
	NON AGGIORNA TA																									
6170100	TRANSACT ION MONITORI NG-ALERT GENERATI DALLE PROCEDU RE AUTOMAT ICHE NEL PERIODO																			X						
6170300	RICHIESTE DA AUTORITÀ GIUDIZIARI A O ORGANI INVESTIGA TIVI (PROCEDI MENTI																					X				



VOCESOT VOC	DESCRIZIO NE	I M P _ F I T	IMP_C OSTI_I NVEST IMI_A ML	NUM _RI UN IO NI	COLL OC _A NTI RIC	EST ERN ALI ZZA ZIO NE	CAT EG _ES TER NA LIZ	A ZI O NI _C O R	N U M _A N NI	N U M _F T E	T U R N O V E R	ESI TO_ FAV OR EV OLE	NUM_ VE RIF IC HE	NUM_ AZI ONI _C OR	N U M _S E G N	PE RC _A DD ET TI	N U M _O R E	N U M _C LI EN TI	C O NF ER M AT O	N U M _A L ER T	N U M _R I C H	IM P_ SO SP ET TE	N U M _O PE RA Z	C A U S A L E	LI V _ RI SC HI O	
	PENALI)																									
6170500	SEGNALAZI ONI DI OPERAZIO NI SOSPETTE TRASMESS E ALLA UIF														X								X			
6170700	OPERAZIO NI POTENZIAL MENTE SOSPETTE ARCHIVIAT E DAL RESPONSA BILE SOS																							X	X	
6170800	OPERAZIO NI POTENZIAL MENTE SOSPETTE IN CORSO DI																							X		

[illegible]

Sezione VI – Informazioni di gruppo

VOCESOTVOC	DESCRIZIONE	IMP_ FIT	TIPO_ACC ENTR	NUM_CLI ENTI	PERC_CLI ENTI	NUM_FIL IALI	STATO_ FIL
6171100	MODELLO ORGANIZZATIVO DI DELEGA DELLE SOS	1	X				
6171302	NUMERO CLIENTI COMUNI A PIÙ SOCIETÀ DEL GRUPPO			X	X		
6171306	NUMERO CLIENTI COMUNI A PIU SOCIETÀ DEL GRUPPO CON PROFILATURA NON ALLINEATA			X			
6171500	SUCCURSALI-FILIAZIONI IN PAESI TERZI CON LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE INFORMATIVA					X	X

Sezione VII – Contatti

VOCESOTVOC	DESCRIZIONE	IMP_FIT	NOME	COGNOME	EMAIL	TELEFONO
6171700	CONTATTI	1	X	X	X	X